



## COMUNE di NOVARA

Prot. n. 43545 21 09/12001

Novara, 27 NOV 2013

**OGGETTO:** Affidamento del servizio tecnico inerente la redazione del Piano dei *dehor* della città di Novara

Ordine degli Architetti, Pianificatori,  
Paesaggisti e Conservatori delle province  
di Novara e VCO  
Via F.lli Rosselli n. 10  
28100 NOVARA

La presente per riscontrare alla nota prot. N. 2013/1441 del 15 novembre corrente, con la quale codesto Ordine evidenzia alcuni profili di criticità riguardo all'avviso pubblico per l'affidamento del servizio tecnico inerente la redazione del piano dei *dehor* della città di Novara, pubblicato in data 25/10/2013.

L'azione di questa Amministrazione è sempre ispirata ai principi generali citati nella nota (legalità, trasparenza e parità di trattamento), che peraltro figurano tra i principi fondanti l'attività di una Pubblica Amministrazione, così come espressamente enunciato anche dall'art. 1 della L. 241/90 e ss. mm. ed ii.. Nella fattispecie in questione, ciò risulta con ancora maggiore evidenza laddove si consideri che, trattandosi di attività il cui compenso è stato congruamente stimato in € 15.000,00, l'Amministrazione, ai sensi del combinato disposto del comma II dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006, come modificato dall'art. 4 comma 2 lettera m-bis) della l. 106/2011, e dell'art. 7 comma 1 del vigente regolamento comunale che disciplina l'acquisizione di forniture e servizi e l'esecuzione di lavori in economia, avrebbe potuto legittimamente e a pieno titolo procedere con un affidamento diretto; al contrario, proprio per assicurare il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, si è autonomamente determinata nel senso di procedere con una procedura ad evidenza pubblica (si veda, a questo proposito, la deliberazione della Giunta Comunale n. 229 del 9/10/2013 di formulazione degli indirizzi operativi per l'individuazione del soggetto a cui affidare l'incarico di redazione del Piano dei *dehor*). La previa pubblicazione di un avviso pubblico deve essere vista proprio nella direzione di operare con la massima trasparenza, rendendo noti a priori e a tutti gli interessati, tra l'altro, i criteri per l'individuazione del soggetto contraente.

Quanto ai criteri di valutazione prescelti per l'esame delle offerte, si precisa che la scelta di attribuire lo stesso punteggio massimo (20 punti) alla presenza di professionisti di età inferiore ai 35 anni e alla competenza ed esperienza professionale dei soggetti discende, oltre che dalla volontà di promuovere la presenza di giovani professionisti in linea con il dettato del legislatore (art. 90 comma 7 del Codice richiamato da codesto Ordine), dalla convinzione dell'Amministrazione che a garantire la qualità del servizio tecnico richiesto concorrono, in ugual misura, sia il possesso di abilità tecniche e di specifico *know how* formatosi ed acquisito nel corso della carriera professionale (competenza ed esperienza professionale) sia l'innovatività, la vivacità e la freschezza che possono derivare dall'apporto di giovani professionisti.

Non si ritiene pertanto che tale attribuzione di punteggio, che costituisce espressione della libera determinazione e discrezionalità dell'Amministrazione, ampiamente riconosciuta dalla legge, possa considerarsi "esorbitante", né in contrasto con i principi di non discriminazione e parità di trattamento, tenuto anche conto che la circostanza a cui si riferisce (presenza di professionisti under 35) può facilmente verificarsi ricorrendo alla soluzione del raggruppamento temporaneo di professionisti e che, in ogni caso, a tale fattore è attribuito un peso pari al 20% e quindi non tale da condizionare pesantemente l'esito della selezione.


Per quanto riguarda infine l'ultimo aspetto trattato nella nota cui si riscontra, si precisa che la "specializzazione" indicata nell'avviso quale requisito minimo di ordine speciale richiesto per la partecipazione alla selezione non deve intendersi come riferita a particolari abilitazioni o titoli post-laurea previsti dalla normativa o dall'ordinamento professionale, che in effetti, come giustamente evidenziato da codesto Ordine, non sono previsti nell'attuale ordinamento nazionale, bensì, anche in questo caso, come la conseguenza della scelta dell'Amministrazione di individuare il professionista da incaricare tra coloro che hanno di fatto e concretamente approfondito l'ambito della pianificazione e progettazione dell'arredo urbano in occasione della redazione di almeno un piano di questo tipo.

Si fa altresì presente che tale specializzazione rappresenta l'unico requisito minimo richiesto, oltre alla ovvia previsione dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza, in quanto gli altri elementi citati nella nota (esistenza di pubblicazioni, effettuazione di ulteriori progettazioni, presenza di organizzazione/dotazione stabile, svolgimento di attività di progettazione in contesti internazionali) non sono requisiti di partecipazione, ma la preventiva esplicitazione, sempre in nome della trasparenza dell'azione amministrativa, degli aspetti che dovranno essere presi in considerazione dall'apposita Commissione per la valutazione del curriculum professionale dei concorrenti, a cui è in ogni caso attribuito un peso pari solo al 20% del totale.

Pertanto, non sembra che nel caso di specie ricorra la fattispecie di eccesso dei requisiti rispetto all'oggetto dell'appalto prevista dall'art. 42 comma 3 del Codice dei Contratti.

Alla luce di tutto quanto sopra, si informa che il procedimento avviato si è regolarmente concluso nei termini dell'avviso già pubblicato

Cordiali saluti

  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Dirigente del Servizio Governo del Territorio  
(Arch. Maurizio FODDAI)